

# Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile (OESC)

Modifica del ...

---

*Il Consiglio federale svizzero,  
ordina:*

I

L'ordinanza del 27 ottobre 1999 sugli emolumenti in materia di stato civile<sup>1</sup> è modificata come segue:

*Art. 13 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Gli emolumenti e i disborsi possono essere ridotti o condonati per motivi importanti, segnatamente:

c. per informazioni semplici e disbrighi di lieve entità.

II

<sup>1</sup> Gli allegati 1 e 2 sono modificati secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il ...

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

<sup>1</sup> RS 172.042.110

*Allegato I  
(art. 4, lett. a)*

**Prestazioni degli uffici di stato civile**

*n. I.3.4 e I.9.4*

**I. Divulgazione di dati dello stato civile**

*L'emolumento comprende la domanda d'autorizzazione della divulgazione presentata dall'ufficio dello stato civile all'autorità di vigilanza.*

...

*3.4 Abrogato*

...

*9.4 Abrogato*

*Allegato 2*  
*(art. 4, lett. b)*

**Prestazioni delle autorità cantonali di vigilanza in materia di stato civile**  
**n. I.1**

**I. Disbrigo di domande**

1. Autorizzazione per la celebrazione del matrimonio fra cittadini stranieri, quando nessuna delle due persone interessate è domiciliata in Svizzera (art. 43 cpv. 2 LDIP)

200